

Disposizione tecnica di funzionamento n. 6 Rev. 01 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010)

Titolo	Comunicazione condizioni di fornitura
---------------	----------------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 18, comma 18.1, e comma 18.5, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrata in vigore il 10 Agosto 2010

1. Premessa

L'articolo 18, comma 18.1, del Regolamento prevede che:

- per poter acquisire la qualifica di venditore, l'operatore trasmette al GME le condizioni di fornitura di gas naturale, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;
- l'operatore che sia anche titolare della concessione di coltivazione, sia esso o meno già in possesso della qualifica di operatore venditore dovrà comunicare al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, le condizioni di fornitura applicabili alle offerte di aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato..

L'articolo 18, comma 18.5, del Regolamento prevede che qualora l'operatore venditore intenda modificare le condizioni di fornitura rispetto a quelle precedentemente inviate al GME e dallo stesso pubblicate, l'operatore è tenuto a darne comunicazione al GME inviando allo stesso, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, le nuove condizioni di fornitura.

2. Modalità e termini per la trasmissione al GME delle condizioni di fornitura.

Le condizioni di fornitura, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, vengono trasmesse al GME mediante posta ordinaria o corriere.

Il GME pubblica sul proprio sito internet le condizioni di fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse e predisponde, entro lo stesso termine, il book ovvero l'asta dell'operatore venditore.

3. Modalità e termini per modificare le condizioni di fornitura

Qualora l'operatore venditore intenda modificare le condizioni di fornitura rispetto a quanto precedentemente inviato al GME e dallo stesso pubblicato, l'operatore è tenuto a inviare al GME, tramite posta ordinaria o corriere, le nuove condizioni di fornitura, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Il GME pubblica sul proprio sito internet tutta la documentazione ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.